

# STATUTO SOCIALE

Il presente statuto regola l'attività dell'associazione costituita in Monticello Conte Otto il 22/03/1995.

## Articolo 1

1. E' costituita in Monticello Conte Otto, in via Fogazzaro 25, una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata:  
"Associazione Sportiva Dilettantistica RISORGIVE" in sigla A.S.D. RISORGIVE.
2. L'ubicazione della sede può essere modificata dal Consiglio Direttivo.
3. I colori sociali sono principalmente il verde e l'azzurro.

## Articolo 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina dell'atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Si prefigge anche di promuovere una cultura sportiva contraria alla violenza e all'utilizzo di pratiche e sostanze nocive alla salute degli atleti. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi etc.. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative di legge.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione o Ente dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nel l'ambito delle assemblee di settore federali.

## Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione perdurando il fine è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

## Articolo 4 - Associati e domanda di ammissione

1. Possono essere associati all'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, di specchiata moralità e di sentimenti e comportamenti democratici, che ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e accettino il presente statuto. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.



2. Gli associati si distinguono in soci, tesserati e partecipanti.

**Soci:**

- a) i *soci fondatori*: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che continuano a svolgere attività a favore della stessa;
- b) i *soci Benemeriti*: sono coloro che acquisiranno tale qualifica su delibera del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota sociale;
- c) i *soci ordinari*: sono coloro che, maggiorenni,
  - hanno presentato domanda di partecipazione all'attività dell'Associazione
  - hanno versato la quota sociale annua a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

- **Tesserati**: sono gli atleti e i tecnici, di qualunque età che partecipano all'attività sportiva dell'Associazione. Nel caso in cui le norme Federali o degli Enti lo prevedano e/o lo impongano, i tesserati potranno essere iscritti fra i Soci con diritti/ doveri ad essi riferiti.

- **Partecipanti**: sono tutti coloro che, iscritti, per altro motivo, partecipano all'attività dell'Associazione.

- 3. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita ed alle attività e manifestazioni organizzate o partecipate dall'Associazione.
- 4. Le domande di ammissione a socio saranno vagliate, per il loro accoglimento o respingimento dal Consiglio Direttivo che deciderà in merito.
- 5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- 6. In caso di domanda di ammissione all'Associazione di un minorenni la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

**Articolo 5 - Diritti dei soci**

- 1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'iscrizione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
- 2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- 3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

**Articolo 6 - Decadenza dei soci**

- 1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - A. dimissione volontaria;
  - B. morosità protrattasi dopo il 30 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.
  - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - D. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto o al venir meno del quorum di 10 soci.
- 2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C., assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
- 4. La perdita, per qualsiasi caso, dello stato di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.
- 5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

**Articolo 7 - Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

### Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.  
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci che lo richiedano, presso la sede sociale.

### Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.  
Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco dei soci aventi diritto di voto.  
Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

### Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, o e-mail. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi, in caso di reale impedimento entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

### Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto della maggioranza dei presenti.
4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza del 50% dei soci aventi diritto e delibererà con il voto della maggioranza dei presenti, con esclusione nel caso di Scioglimento dell'associazione, vedi Art. 25. del presente Statuto.

#### Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, e-mail. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a nove componenti, determinato, di volta in volta dall'assemblea dei soci, ed eletti dall'assemblea stessa, compreso il Presidente eletto con votazione distinta.  
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il VicePresidente, il Segretario.  
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.  
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.  
I componenti il Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in Consigli Direttivi di altre Associazioni sportive nell'ambito della stessa disciplina sportiva.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione o Ente di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote sociali che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione o Ente di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali o Ente ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.
6. Nel caso di colpa o di dolo accertati, i Consiglieri ed il Presidente rispondono in solido di eventuali responsabilità imputabili a delibere del consiglio direttivo. La responsabilità per atti di omissione del Consiglio Direttivo non si estende a chi, immune da colpe, abbia fatto annotare il suo dissenso sul verbale della seduta.

#### Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio provvederà alla surroga dei mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### Articolo 15 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario (almeno 4 volte all'anno), oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

#### Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) ratifica i provvedimenti di urgenza compiuti dal Presidente;

- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) delibera sulle quote associative annuali e sulle quote di eventuali corsi.
- i) prende le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio in conto capitale per la gestione dell'associazione.
- l) gestisce con il Presidente o suo delegato le riscossioni e i pagamenti inerenti le attività sociali.

**Articolo 17 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza con poteri di ordinaria amministrazione.

**Articolo 18 - Il VicePresidente**

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Articolo 19 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e nel caso svolge il ruolo di tesoriere.

**Articolo - 20 Il rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare e il bilancio preventivo per l'esamina.  
Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

**Articolo 21 - Anno sociale**

L'anno sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

**Articolo 22 - Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti:

- 1) dalle quote iniziali dei soci Fondatori.
- 2) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo
- 3) dai contributi di enti ed associazioni
- 4) da lasciti e donazioni
- 5) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione
- 6) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.



**Articolo 23 - Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali nominando i rispettivi Presidenti.

**Articolo 24 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

**Articolo 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 26 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera e degli Enti a cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto viene approvato dall'assemblea il 29/11/2013

Il Presidente

Il/la Segretario/a

Giuliano Ponzio

Aufario Ueli

Soci presenti

Anton Svan Spavulli      Luciano Berra

Luigi Oliva      Alberto Soti

Roberto      Antonio

Aufario Ueli      Piero Pella

Piero Spavulli      Katia Marini

Marta Regalotti      Giuliano Ponzio

Enzo Svan      Ueli Aufario



Giulio Lorenza

Daniello Tenari

Roberto Albino

Ueli Aufario

Massimo



Il Segretario/a Aufario Ueli  
(\*) Firma su delega del Presidente, Eugenio Amilcare